



*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 5 e 13;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante "*Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*";

**VISTO** il Decreto – Legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509*" ed in particolare, l'art. 5, comma 5;

**VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*" e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett b) della legge 13 luglio 2015, n. 107*", e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, l'art. 17, comma 2, lett. d), e l'art. 22, comma 2;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*" che ha modificato la disciplina di cui al D.M. 30 settembre 2011 e, in



DECRETO N. 443/2020

## *Università degli Studi della Tuscia*

### *Il Rettore*

particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede che con successivo Decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell'8 giugno 2012, così come modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 dell'11 marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 823, del 16 ottobre 2012, e modificato con D.R. n. 938, del 14 novembre 2014;

**VISTA** la nota n. 34823 del 7 novembre 2019 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto "Indicazioni operative attivazione V ciclo TFA sostegno";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, con il quale è stata autorizzata l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 120 posti così distribuiti: n. 40 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 20 per la scuola secondaria di I grado e n. 20 per la scuola secondaria di II grado e sono state individuate le date di espletamento dei test preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, nei giorni 2 e 3 aprile 2020 e la data ultima entro la quale i corsi di cui al presente Decreto si debbano concludere;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d);

**VISTO** il D.R. n. 144 del 26 febbraio 2020, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Tuscia per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, "Corsi di formazione") per l'a.a. 2019/2020;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 marzo 2020, n. 176, con il quale, in ottemperanza ai citati decreti legge n. 6 e n. 14 e al suddetto D.P.C.M. 9 marzo 2020, sono state rinviate le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, già fissate per tutti gli indirizzi per i giorni 2 e 3 aprile 2020, nei giorni 18 e 19 maggio 2020, ed è stata posticipata la data ultima entro la quale i corsi in parola si debbano concludere;

**VISTO** il D.R. n. 186 del 23 marzo 2020 con il quale, in ottemperanza del suddetto Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 marzo 2020, n. 176, le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono state rinviate nei giorni 18 e 19 maggio 2020 ed è stato prorogato alle ore 12 del 5 maggio 2020 il termine ultimo per effettuare l'iscrizione ai test preliminari di accesso ai corsi in parola;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28 aprile 2020, n. 41, con il quale, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per



DECRETO N. 443/2020

*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per tutti gli indirizzi sono state nuovamente rinviate nei giorni 22 settembre 2020, 24 settembre 2020, 29 settembre 2020 e 1° ottobre 2020;

**VISTO** il D.R. n. 231 del 05 maggio 2020 con il quale, in ottemperanza del suddetto Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28 aprile 2020, n. 41, le date di svolgimento dei *test* preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono state rinviate nei giorni 22 settembre 2020, 24 settembre 2020, 29 settembre 2020 e 1° ottobre 2020, ed è stato prorogato alle ore 23:59 dell'8 luglio 2020 il termine ultimo per effettuare l'iscrizione ai test preliminari di accesso ai corsi in parola;

**VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 08, ai sensi del quale: "Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte";

**VISTA** la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: "*progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.*" ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che :"*5. le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l'adozione di mascherine in tutte le fasi della prova*";

**VISTA** la nota prot. n. 798 del 4 maggio 2020 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente per oggetto le indicazioni di ripartenza della formazione superiore (fase 2 e fase 3);

**VISTO** il D.P.C.M. 07 agosto 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 90, con il quale, è stata data attuazione alle previsioni di cui al citato decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare all'articolo 2, comma 08, nelle more di una complessiva rivisitazione delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione, volta a unificare in un testo unico le disposizioni modificative introdotte;

**VISTO**, in particolare, il comma 1, dell'art. 2, del suddetto decreto 7 agosto 2020, n. 90, che testualmente recita: "*Ai fini del presente decreto, gli Atenei riaprono i termini dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni*".



DECRETO N. 443/2020

*Università degli Studi della Tuscia*

*Il Rettore*

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle prove di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, fino alle ore 12:00 del quattordicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Decreto e secondo le stesse modalità indicate all'art. 7 bando di selezione di cui al D.R. n. 146 del 26 febbraio 2020.

2. I soggetti di cui all'art.2, comma 1 del presente decreto possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

**Art. 2**

1. I soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accedono direttamente alla prova scritta di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), del bando di selezione emanato con D.R. n. 144, del 26 febbraio 2020;

2. Il punteggio del test preselettivo di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del citato bando di selezione, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. La graduatoria degli ammessi ai corsi è quindi formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui al suddetto art. 6, comma 1, lett. b) e c), del bando di selezione, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 12 del bando di selezione. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Viterbo, 20.08.2020

IL RETTORE  
Prof. Stefano Ubertini

Firmato digitalmente da  
**STEFANO UBERTINI**

CN = UBERTINI STEFANO  
SerialNumber =  
TINIT-BRTSFN74L09G478G  
C = IT

B  
k